

Osservatorio di giurisprudenza di legittimità

di Vincenzo Carbone
con la collaborazione di Romilda Giuffrè

AMMINISTRATORI

AMMINISTRATORI DI FATTO E RESPONSABILITÀ

Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2014, n. 8591 - Pres. Rordorf - Rel. Mercolino - P. c. Fallimento Amministrazione Condomini s.r.l.

Società - Società di capitali - Amministratori - Amministratori di fatto - Responsabilità

(Cod. civ. artt. 2392, 2393)

Il mero esercizio delle funzioni gestorie costituisce il presupposto dell'azione di responsabilità contemplata nell'art. 2393 c.c., in quanto, per costante insegnamento giurisprudenziale, le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, a condizione che lo svolgimento delle funzioni gestorie non si sia esaurito nel compimento di atti di natura eterogenea ed occasionale, ma abbia avuto carattere di sistematicità e completezza, sì da condizionare le scelte operative dell'ente (massima non ufficiale).

Il principio di diritto viene ribadito dalla Suprema Corte per cassare con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando quella resa dal Tribunale di Viterbo, aveva accolto la domanda di condanna alla restituzione di somme, formulata dalla Curatela fallimentare di una s.r.l. nei confronti, tra l'altro, di un socio ritenuto - erroneamente, secondo i giudici di legittimità - anche amministratore di fatto della società.

Giurisprudenza pacifica e costante.

RESPONSABILITÀ: AZIONE DEL TERZO ED AZIONE DELLA SOCIETÀ

Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2014, n. 8458 - Pres. Salmè - Rel. Bisogni - Fallimento Donati s.r.l. c. S.M. ed altri

Società - Società di capitali - Amministratori - Responsabilità - Ex art. 2395 c.c. - Presupposti soggettivi - Diversità rispetto alla responsabilità ex art. 2394 c.c. - Fattispecie

(Cod. civ. artt. 2394, 2395)

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento

dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della Legge fallimentare (massima non ufficiale).

Il Tribunale di Genova, in accoglimento della corrispondente domanda formulata dalla Curatela fallimentare di una s.r.l., condanna gli amministratori di altra s.r.l. al risarcimento dei danni ex art. 2395 c.c. per aver costoro svuotato il patrimonio della società da loro amministrata, impedendo il soddisfacimento di un credito della fallita, derivante dalla risoluzione di un contratto di fornitura di materiali pronunciata, con sentenza passata in giudicato, dal Tribunale di Venezia. La Corte di appello accoglie il gravame dei soccombenti, ritenendo che la domanda fosse fondata su un fatto (il depauperamento della società) non riconducibile alla previsione dell'art. 2395, ma piuttosto a quella del 2394 c.c. I Giudici di legittimità cassano la sentenza con rinvio, ritenendo necessario accertare in fatto se il depauperamento fosse stato teso unicamente a sottrarre la società dall'obbligo di adempiere il credito accertato con forza di giudicato dal tribunale veneziano oppure se esso fosse stato posto in essere con lo scopo di tenere indenne la società, i soci ed i creditori dalle conseguenze negative dell'adempimento, con conseguente applicazione della norma di cui all'art. 2394 c.c.

Principio pacifico.

BANCHE

RESPONSABILITÀ PER CATTIVA GESTIONE DEL RISPARMIO

Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4393 - Pres. Vitrone - Rel. Didone - X ed altro c. Banca Y

Banca - Gestione patrimoniale - Negligenza - Per singoli periodi temporali - Valutazione globale - Esclusione

(Cod. civ. artt. 1176, 1218, 1476, 1710)

Secondo i principi più volte enunciati da questa Corte, non è giustificabile una valutazione globale della gestione patrimoniale operata da una banca, che compensi perdite e guadagni realizzati in separati contesti temporali, laddove ciò che conta è la persistenza del comportamento diligente del gestore durante tutto il tempo della gestione (massima non ufficiale).

Il Tribunale di Verona aveva accolto la domanda proposta dall'attore nei confronti di una banca, tesa ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla negligente gestione del proprio patrimonio mobiliare. La Corte di appello di Venezia aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la valutazione del comportamento della banca dovesse essere operata nel suo complesso, per cui l'illegittimo comportamento da questa serbato nell'ultimo anno di gestione, durante il quale il cliente, senza essere avvisato delle operazioni compiute, aveva conseguito una minore redditività del proprio investimento rispetto ai due anni precedenti, era sanato, per compensazione, dai risultati favorevoli ottenuti nel primo biennio.

La Suprema corte cassa la sentenza impugnata dagli originari attori, ritenendo che la violazione dei principi di negligenza si debba valutare non nel suo complesso, ma per singole "operazioni" e che nessun onere di contestazione con relativa decadenza ricada, di anno in anno, sul cliente.

Principio pacifico.

SOCIETÀ DI CAPITALI

FUSIONE PER INCORPORAZIONE: *REPETITA IUVANT*

Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2014, n. 8600 - Pres. Vitrone - Rel. Didone - G. ed altro c. Unicredit Credit Management Bank s.p.a.

Società - Fusione - Effetti - Fattispecie

(Cod. civ. art. 2504 bis)

La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta dal D.lgs. n. 6/2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo. Le fusioni anteriori alla novella, pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano dalla successione *mortis causa* (con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'interruzione di cui agli artt. 299 ss. c.p.c.) perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella estinta non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce l'incorporante (o la società risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole (*massima non ufficiale*).

Il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Banco di Sicilia nel 2002, dichiara estinto il processo interrotto per la dichiarata incorporazione del Banco in Capitalia s.p.a., in quanto - a suo dire - tardivamente e/o malamente riassunto dagli oppositori. La Corte di appello rigetta il gravame. La Cassazione, in accoglimento del ricorso, rinvia al primo Giudice, ribadendo i suesposti principi, sanciti anche dalle Sezioni Unite: per i Giudici di legittimità, infatti, il processo non avrebbe mai dovuto essere dichiarato interrotto.

Principio pacifico.

Giurisprudenza pacifica.

LIBRI

Codice dei contratti pubblici

a cura di Luca R. Perfetti



L'opera fornisce il **commento** approfondito, **articolo per articolo del Codice dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, **alla luce anche del Regolamento di esecuzione ed attuazione** del codice degli appalti.

La materia degli appalti pubblici continua ad essere interessata da importanti novità sia legislative che giurisprudenziali. In particolare numerose modifiche sono state apportate dalle "Manovre Monti" (L. 214/2011, L. 27/2012, L. 35/2012) e dagli ultimi provvedimenti intervenuti: il d.l. n. 83/2012 (c.d. decreto Crescita); il d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review);

il d.l. n. 179/2012 (c.d. Crescita-bis); la legge anticorruzione n. 190/2012 e da ultimo il decreto antimafia.

Ipsoa 2013, pagg. 2720, € 140,00

Codice: 129707

ISBN: 978-88-217-4105-0

Per informazioni e acquisti

• **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

• **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

• **On line:** www.shopwki.it